

DELIBERA N. 110/11/CIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA FASTWEB S.P.A. /TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO *BITSTREAM*

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice");

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la "Direzione") in data 1 dicembre 2009, acquisita al protocollo Agcom n. 90397 del 3 dicembre 2009, con la quale la società Fastweb S.p.A. (di seguito "Fastweb"), ha chiesto l'intervento dell'Autorità per l'avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito "Telecom") per la mancata applicazione da parte di Telecom delle promozioni sul contributo di attivazione ADSL, a livello *wholesale*, nel caso di linee non attive dedicate (*naked*);

VISTA la nota del 15 dicembre 2009, prot. n. 92902 con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le parti medesime in prima udienza in data 19 gennaio 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota della Direzione dell'8 luglio 2011, prot. Agcom n. 35123, con la quale, conclusa la fase istruttoria del procedimento, le parti, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, venivano convocate in audizione data 21 settembre 2011 dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità, ai fini della definizione della controversia;

VISTA la comunicazione della società Fastweb del 15 settembre 2011, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 47240 in data 16 settembre 2011, con cui la stessa società ha formalmente dichiarato di rinunciare definitivamente alla propria istanza dell'1 dicembre 2011 e contestualmente ha richiesto all'Autorità di procedere ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento, all'archiviazione del presente procedimento;

VISTA altresì la comunicazione della società Telecom del 16 settembre 2011, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 47233 in data 16 settembre 2011, con la quale la stessa società invia copia della comunicazione di Fastweb del 15 settembre di rinuncia all'istanza controfirmata da Telecom per accettazione;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità del 21 settembre, le parti alla luce delle predette comunicazioni hanno richiesto congiuntamente di rinunciare ad essere audite dinanzi alla Commissione medesima;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza”*;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato ai sensi del succitato articolo 12, comma 2, del Regolamento;

UDITE le relazioni dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

ARTICOLO 1 (Archiviazione)

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Fastweb S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. in merito alla mancata applicazione da parte di

Telecom della promozione sul contributo di attivazione dei servizi *bitstream* di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

ARTICOLO 2
(Disposizioni Finali)

1. La presente delibera è notificata alle società Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola